



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli delle Scuole

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 4837	Palermo, gennaio 2016	
UOR SEVOC	CC	RPA A.Neri

Decreto n. 200/2016

IL RETTORE

Vista la Legge n° 240/2010;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento delle elezioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2013 istitutiva delle cinque strutture di raccordo, denominate Scuole;
Considerata la scadenza delle rappresentanze studentesche nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli delle suddette Scuole;
Sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli Studenti nei seguenti Organi:

- Consiglio degli Studenti
- Consigli delle Scuole

Art. 2

1) Le votazioni avranno luogo:

martedì 15 marzo dalle ore 9,00 alle ore 16,00

e

mercoledì 16 marzo 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

2) I seggi elettorali saranno ubicati presso le Scuole ed i Poli universitari.

3) Il numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 20% dei componenti del Consiglio della Scuola, è così determinato:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Consiglio degli Studenti | 02 studenti per Scuola (totale 10) |
| • Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali | 04 studenti |
| • Scuola Politecnica | 08 studenti |
| • Scuola di Medicina e Chirurgia | 05 studenti |
| • Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale | 05 studenti |
| • Scuola delle Scienze di Base e Applicate | 06 studenti |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Gli studenti eletti nel Consiglio degli Studenti saranno componenti di diritto del Consiglio della relativa Scuola.

Art. 3

Sono ammessi al voto tutti gli studenti che risultino in regola con l'iscrizione all'A.A. 2015/2016 alla data del 2 marzo 2016 ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, nonché gli iscritti, alla predetta data, alle Scuole di Specializzazione afferenti alle Scuole.

Art. 4

- 1) Gli elenchi degli elettori saranno pubblicati nel sito WEB dell'Ateneo.
- 2) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 5

Sono eleggibili gli studenti che, alla data della presentazione delle liste, risultino in regola con l'iscrizione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico e che non si trovino oltre il primo anno fuori corso nel medesimo corso, nonché alle Scuole di Specializzazione.

Art. 6

- 1) Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti sono svolte con il sistema maggioritario.
- 2) Le elezioni delle rappresentanze nelle Scuole sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
- 3) Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, **almeno un terzo dei candidati presente in ciascuna lista, deve appartenere ad uno dei due generi, pena l'inammissibilità della stessa lista.** Pertanto, nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi; nel caso di liste con 5, 6 o 7 candidati almeno due di essi devono appartenere ad uno dei due generi; nel caso di liste con 8 candidati almeno tre devono appartenere ad uno dei due generi. È possibile presentare liste con un solo candidato.
- 4) Le liste potranno contenere un numero massimo di candidature uguale alla componente da eleggere in ciascuna Scuola. I candidati designati per le Scuole dovranno appartenere ad uno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola e alle diverse tipologie (Corsi di Laurea e Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico ed alle Scuole di Specializzazione) e potranno essere indicati nella **misura massima di due, pena l'inammissibilità della stessa lista, per un solo Corso di studio.**
- 5) Le liste dei candidati devono essere depositate, presso l'Ufficio Protocollo dell'Università, Piazza Marina 61, ovvero trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: pec@cert.unipa.it, **ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 di mercoledì 2 marzo 2016.**
- 6) Le liste pervenute oltre il termine sopra citato saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
- 7) Farà fede l'orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione se presentata tramite PEC.
- 8) Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
- 9) Unitamente alla lista dei Candidati, indicati chiaramente con nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Corso di studio, anno di corso, numero di matricola, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica e contrassegnati con numeri progressivi, devono essere prodotti i seguenti documenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato e riportante i dati, come sopra riportati;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione, dalla quale risulti l'anno d'immatricolazione, di tutti i Candidati e del Responsabile della lista;
 - c) copia del documento di identità in corso di validità dei Candidati e del Responsabile della lista;
 - d) sottoscrizione della lista, per ciascuna elezione, da parte di un numero di studenti non inferiore a 100 che godano dell'elettorato attivo;
 - e) gli studenti sottoscrittori delle liste devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, anno di corso, numero di matricola. In caso di sottoscrizione di più liste per la elezione dello stesso Organo è valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'Ufficio Protocollo dell'Ateneo o inviata tramite PEC;
 - f) un modello di contrassegno, possibilmente in bianco e nero, racchiuso in un cerchio, in formato cartaceo e digitale (jpeg o gif) da poter utilizzare per la stampa delle schede.
Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. Eventuali sigle devono essere esplicitate nella documentazione dalla dicitura per esteso. La stampa dei contrassegni nelle schede sarà effettuata in bianco e nero, anche su carta colorata.
- 10) Responsabile della lista sarà considerato, se non diversamente individuato, il primo firmatario della dichiarazione di sottoscrizione della lista; questi avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 avrà la facoltà di designare elettori quali rappresentanti di lista, in ragione di 1 (uno) per ciascun seggio elettorale. Tale designazione dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale **entro e non oltre le ore 12,00 del 9 marzo 2015**. I rappresentanti di lista, a pena di decadenza dalla nomina, dovranno presentarsi al Presidente del Seggio corrispondente **entro e non oltre le ore 9,00 del 15 marzo**, ora d'inizio delle operazioni elettorali.
- 11) Il Responsabile della lista è altresì responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
- 12) Le liste dei candidati saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
- 13) Per ogni votazione potranno essere espresse fino ad un terzo di preferenze dei rappresentanti da eleggere ed in particolare:
- | | |
|---|---------------|
| ➤ Consiglio degli Studenti | 01 preferenza |
| ➤ Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali | 01 preferenza |
| ➤ Scuola di Medicina e Chirurgia | 02 preferenze |
| ➤ Scuola Politecnica | 03 preferenze |
| ➤ Scuola delle Scienze di Base e Applicate | 02 preferenze |
| ➤ Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale | 02 preferenze |

Art. 7

- 1) Le candidature per il Consiglio degli Studenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 dello Statuto di Ateneo, andranno **presentate personalmente** nel corso della riunione del Corpo elettorale che avrà luogo **mercoledì 2 marzo 2016 dalle ore 10,00 alle ore 12,00** presso lo Steri – Piazza Marina 61 ovvero per iscritto al Rettore (anche tramite PEC), allegando a pena di ammissibilità della stessa, copia di un documento di riconoscimento valido, entro le ore 12,00 di martedì 1 marzo 2016.
- 2) L'atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a. dichiarazione di presentazione della candidatura;
 - b. nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Corso di studio e Scuola per la quale la candidatura viene avanzata, anno di corso, numero di matricola, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

c. dichiarazione di iscrizione, dalla quale risulti l'anno d'immatricolazione.

- 3) Il firmatario di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

Art. 8

- 1) Lo spoglio delle schede avrà luogo successivamente alla conclusione delle operazioni di voto del giorno 16 marzo 2016.

Art 9

- 1) Il voto di preferenza, ove non proposte schede con l'indicazione dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti, in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
- 2) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
- 3) Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito.
- 4) Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
- 5) Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per candidati di una lista, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene il candidato preferito. In questo caso quindi va assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.

Art 10

- 1) Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
- 2) A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
- 3) Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art 11

- 1) Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data della nomina, risultino in regola con l'iscrizione all'A.A..
- 2) A parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione al Corso di studio ed in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Art. 12

- 1) Gli Studenti eletti durano in carica un biennio dalla data di nomina.
- 2) Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. Non determina perdita della qualità di studente dell'Ateneo il conseguimento della laurea triennale, nel caso in cui l'iscrizione al corso di laurea magistrale si verifichi entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.
- 3) La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 4) In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze.
- 5) In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.

Art. 13

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
- 2) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art. 14

La Commissione Elettorale è composta da:

Prof. Rosa Di Lorenzo	Presidente
Dott. Fabrizio D'Avenia	
Dott. Lalage Mormile	
Sig. Elena Lentini	
Sig. Maria Rosaria Valenti	
Dott. Angelo Neri	Segretario

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari